



Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari *

Strasburgo, 28 aprile 1960

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Considerato che, per particolari circostanze, uno Stato può trovarsi improvvisamente sprovvisto del materiale chirurgico e di laboratorio necessario a soddisfare i bisogni più urgenti della sua popolazione;

Considerato che è desiderabile di facilitare il transito delle frontiere al materiale medico-chirurgico e di laboratorio che gli Stati membri mettessero a disposizione degli altri Stati membri;

Considerato, d'altra parte, che è scopo del Consiglio d'Europa realizzare un'unione più stretta fra i suoi Membri e favorire i loro progressi economici e sociali, particolarmente attraverso la conclusione di accordi europei;

Considerato che un accordo consentente la libera circolazione di materiale medico-chirurgico e di laboratorio aprirebbe una via efficace per raggiungere questo scopo;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

- 1 Le Parti Contraenti, ove dispongano per sè di riserve sufficienti, presteranno gratuitamente alle altre Parti Contraenti che, per circostanze particolari, ne avessero urgente bisogno, del materiale medico-chirurgico e di laboratorio; questo materiale sarà inviato a richiesta della Parte interessata e sarà poi successivamente restituito.
- 2 Ciascuna Parte Contraente che beneficia del disposto del paragrafo precedente, accorderà tutte le facilitazioni possibili per l'importazione temporanea, sul suo territorio, del materiale prestato.

Articolo 2

- 1 La durata dell'importazione temporanea non dovrà superare i sei mesi; essa è rinnovabile, nelle medesime condizioni, d'intesa coi paese esportatore.

(*) Testo era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo STE 110 entrato in vigore il 1° gennaio 1985.

- 2 Queste agevolazioni riguardano unicamente il materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato agli ospedali e ad altri istituti sanitari. Esse comporteranno la concessione delle licenze eventualmente necessarie per l'importazione temporanea e la sospensione dei diritti e delle tasse d'importazione (compresi i diritti e le tasse riscossi all'importazione). Tuttavia, le autorità dei paesi d'importazione temporanea potranno farsi rimborsare le spese corrispondenti al costo dei servizi resi.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non impediranno alle autorità competenti dello Stato importatore di prendere le misure necessarie sia per accertare che il materiale ammesso temporaneamente sia riesportato, cessate le circostanze particolari o scaduto il termine previsto al paragrafo 1 dell'articolo 2, sia per garantire il pagamento dei diritti e delle tasse in caso di mancata riesportazione.

Articolo 4

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano affatto le disposizioni per l'importazione temporanea del materiale indicato all'articolo 1, contenute sia nella legislazione o nei regolamenti di ciascuna Parte Contraente, sia in ogni altra convenzione, trattato od accordo in vigore fra due o più Parti Contraenti.

Articolo 5¹

- 1 Il presente Accordo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, i quali possono parteciparvi mediante:
 - a la firma senza riserva di ratificazione; oppure
 - b la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.
- 2 Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

La Comunità Economica Europea può diventare Parte contraente dell'Accordo, firmandolo.

L'Accordo entrerà in vigore per la Comunità il primo giorno del mese successivo alla firma.

Articolo 6

- 1 Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo che tre Membri del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, l'abbiano firmato senza riserva di ratificazione o l'abbiano ratificato.
- 2 Per i Membri che, ulteriormente, firmeranno l'Accordo senza riserva di ratificazione o che lo ratificheranno, esso entrerà in vigore tre mesi dopo la firma o il deposito dello strumento di ratificazione.

(1) Testo era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo STE 110 entrato in vigore il 1° gennaio 1985.

Articolo 7

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire al presente Accordo. L'adesione avrà effetto tre mesi dopo la data di deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà ai Membri del Consiglio e agli Stati aderenti:

- a la data d'entrata in vigore del presente Accordo e i nomi dei Membri che l'avranno firmato senza riserva di ratificazione o che l'avranno ratificato;
- b il deposito d'ogni strumento d'adesione, effettuato in applicazione dell'articolo 7.

Articolo 9

- 1 Il presente Accordo entrerà in vigore senza limite di durata.
- 2 Ogni Parte Contraente potrà, per sè, cessare d'applicarlo, dandone preavviso di un anno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Strasburgo, il 28 aprile 1960, in francese ed inglese, i due testi facendo parimente fede, in un solo esemplare da depositare negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a ciascuno dei governi firmatari e aderenti.